

Dottrina e attualità giuridiche

Un nuovo diritto per lo sport

a cura di Mariano Protto*

Dalla Costituzione alla Superlega: l'irresistibile ascesa giuridica dello sport, Mariano Protto

L'autonomia disciplinare del diritto sportivo, Mariano Protto

La riforma dello sport: l'impatto sulle persone fisiche, Daniele Perrucca

La riforma dello sport: impatto sulle persone giuridiche, Domenico Filosa

Il rapporto tra norme sportive speciali e generali, Paco D'Onofrio

Lo sport sotto la lente del diritto unionale: dalla Superlega all'arbitrato sportivo, Aniello Merone

Dalla Costituzione alla Superlega: l'irresistibile ascesa giuridica dello sport

Mariano Protto

La legge costituzionale n. 1 del 26 dicembre 2023 ha innestato nell'art. 33 Cost. un nuovo settimo comma per sancire che la "Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme" (Legge cost. 26 settembre 2023, n. 1, in *Gazz. uff.* n. 235 del 7 ottobre 2023)

Nonostante il tenore programmatico della nuova disposizione costituzionale, in tale riforma si è letto il riconoscimento *de iure condendo* della pratica sportiva come diritto di tutti i cittadini, singoli o associati, indipendentemente dalle loro condizioni personali, economiche e sociali, con l'obiettivo di promuovere, attraverso l'attività fisica, la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psicofisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

Pochi mesi prima era entrata in vigore la cd. Riforma dello Sport, cui si è dato avvio con la legge delega n. 86/2019¹ e che, dopo l'iniziale tentativo di approvare un Testo Unico, sul modello del *Code du Sport* francese, ha portato all'approvazione di cinque decreti legislativi (D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38, 39 e 40), dedicati rispettivamente ai rapporti di

lavoro, all'agente sportivo, alle disposizioni in tema di semplificazione, all'impiantistica sportiva e alla sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo².

È quindi evidente la continua attenzione che il legislatore riserva allo sport, non sempre vista con favore, soprattutto da coloro che ritengono che i continui interventi dello Stato possano mettere in discussione la riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo³.

L'ormai incessante produzione di norme dedicate specificamente al mondo dello sport e il sempre più crescente interesse degli interpreti e degli operatori per gli aspetti giuridici dello sport pone la questione se il diritto sportivo costituisca una disciplina autonoma o rappresenti invece la semplice combinazione di elementi di altri ambiti disciplinari (diritto civile, commerciale, del lavoro, amministrativo, etc.).

La questione non è solo accademica poiché riflette un problema di fondo, ossia la possibilità di individuare criteri ordinatori e principi autonomi del diritto sportivo, da cui dipende conseguentemente la soluzione di ogni caso concreto.

Il primo saggio è quindi dedicato alla possibilità di considerare il diritto sportivo come ambito disciplinare auto-

* I contributi sono stati sottoposti, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

¹ Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», in *Gazz. uff.* n. 191 del 16 agosto 2019.

² Si tratta del D.Lgs. n. 36/2021 intitolato "Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", in *Gazz. uff.* n. 67 del 18 marzo 2021; del D.Lgs. n. 37/2021 intitolato "Attuazione dell'art. 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo", in *Gazz. uff.* n. 67 del 18 marzo 2021; del D.Lgs. n. 38/2021 intitolato "Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma

delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi", in *Gazz. uff.* n. 68 del 19 marzo 2021; del D.Lgs. n. 39/2021 intitolato "Attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi", in *Gazz. uff.*, Serie Generale, n. 68 del 19 marzo 2021; e, infine, del D.Lgs. n. 40/2021 intitolato "Attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", in *Gazz. uff.* n. 68 del 19 marzo 2021.

³ Secondo G. Marazzita, *Il riconoscimento del valore costituzionale dell'attività sportiva*, in *Federalismi*, 2024, 126 "la legge costituzionale n. 1 del 2023, se da un lato, non pone norme sulla delicata questione dei confini e delle forme dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, dall'altro, sollecita interventi pubblici, amministrativi e legislativi, che potrebbero ridurre il grado di tale autonomia".

no rispetto agli ambiti disciplinari, secondo la tesi ormai diffusa nella dottrina anglosassone, che richiede di porre al centro della discussione il contesto fattuale specifico dello sport, secondo una prospettiva meno formale e normativistica e più orientata alla relazionalità dei rapporti sportivi.

I successivi contributi hanno invece ad oggetto gli effetti della Riforma dello Sport sulle persone giuridiche e fisiche in ragione delle nuove disposizioni sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del nuovo statuto del rapporto di lavoro sportivo.

L'autonomia disciplinare del diritto sportivo

Mariano Protto

Dopo il riconoscimento costituzionale dello sport, un'ampia riforma del mondo dello sport da parte del legislatore italiano e l'individuazione del diritto dello sport come settore di specializzazione degli avvocati, sembra porsi anche nel nostro ordinamento la questione dell'autonomia disciplinare del diritto sportivo rispetto agli altri ambiti disciplinari.

Come si illustrerà nel corso della presente indagine, la questione non è solo teorica o accademica perché l'autonomia disciplinare del diritto sportivo implica l'individuazione di principi e criteri ordinatori da cui dipende conseguentemente la soluzione di ogni questione applicativa.

La questione è già stata affrontata, con posizioni diverse, dalla dottrina dei sistemi anglosassoni e richiede il superamento della tradizionale impostazione normativistica per un approccio più sostanziale, volto a valorizzare il contesto specifico determinato dal fenomeno sportivo e dai rapporti (giuridici) sportivi, con un grado di specializzazione che, posto l'elemento irrinunciabile della "competizione", varia a seconda della natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva.

Premessa

Nelle trattazioni di diritto sportivo, non solo manualistiche, spesso si agita, direttamente od indirettamente, la questione se il diritto sportivo¹ (*sports law*, *Sportrecht*, *droit du sport*, *derecho deportivo*) costituisca un sistema disciplinare autonomo, ovvero rappresenti il semplice *collage* di norme e principi di altri ambiti disciplinari (diritto civile, commerciale, del lavoro, amministrativo, etc.)².

È stato osservato che il diritto sportivo è figlio di "sport" e "legge": il bambino eccentrico è stato spesso deriso e maltrattato dagli altri diritti-fratelli e mentre il padre (lo sport) si è sostanzialmente disinteressato del concepito, la madre (la legge) si è mostrata via via più affettuosa nei confronti del più giovane ed eccentrico dei propri figli³. Si tratta di questione molto più complessa della delimita-

In questo ultimo biennio è stato poi notevole l'interesse mostrato dai mass-media e dall'opinione pubblica per alcune vicende contenziose che hanno riguardato il calcio professionistico e che hanno riportato al centro il tema dell'autonomia dello sport: a partire dal caso delle "plusvalenze fittizie", cui è dedicato il penultimo saggio, fino alla decisione della Corte di Giustizia sulla cd. "Superlega", oggetto dell'ultimo contributo.

zione di settore ai fini, ad esempio, della specializzazione, anche professionale, degli operatori che a diverso titolo si occupano di problemi giuridici in ambito sportivo.

In questa più limitata prospettiva, ad esempio ai fini dell'utilizzo della qualifica di avvocato specializzato in diritto sportivo⁴, l'individuazione dell'ambito può fondarsi su criteri contingenti o di ordine pragmatico quali, ad esempio, l'esistenza di un codice della materia, l'istituzione di un giudice specializzato o la presenza di specifici insegnamenti universitari⁵.

Dal punto di vista sistematico, invece, tali elementi di differenziazione possono costituire solo un dato sintomatico, perché l'affermazione del diritto sportivo come sistema autonomo richiede di individuarne i criteri e principi autonomi, in grado di caratterizzare e dare unità al sistema disciplinare.

Non si tratta, come si vede, di una questione solo accademica poiché riflette un problema sostanziale, ossia la

¹ In Italia, pare che l'espressione "diritto sportivo" sia stata utilizzata per la prima volta nel saggio del 1929 di Michele Suglia sulla la responsabilità degli organizzatori di gare motoristiche (I. Marani Toro-A. Marani Toro, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, 4, in nota); poco dopo, si riferiva al diritto sportivo anche W. Cesarini Sforza, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro It.*, a. LVIII, 1, 1933, 1381 e segg., senza peraltro ulteriori precisazioni sull'ambito disciplinare.

² È significativo che la questione si sia posta prevalentemente ai *common lawyers*, meno avvezzi all'impostazione dogmatica continentale e più sensibili alla prospettiva professionale della *Sports Law*: T. Davis, *What is Sports Law?*, in *Marquette Sports Law Rev.*, 2011, 211 e segg.; R.C.R. Siekmann, *What is Sports Law? Lex sportiva and Lex ludica: a Reassessment of Content and Terminology*, in *Int. Sports Law J.*, 2011, 3 e segg.; L. Halgreen, *European Sports Law; A Comparative Analysis of the European and American Models of Sport*, København, 2004, 23-32.

³ H. Kauffmann, *Verbandrechtsprechung im Sport*, Stuttgart, 1988, 6 e segg.: "Das „Sportrecht“ stamme von einem Vater „Sport“ und der Mutter „Recht“. Das etwas exzentrische Kind werde von den Rechtsgeschwistern bestenfalls belächelt, oft verhöhnt und getreten.

Das Kind wachse aber gleichwohl heran. Vater „Sport“ habe es zu etwas gebracht. Mutter „Recht“ kümmere sich um die Entwicklung ihres Sprösslings und finde nach und nach Gefallen an dem Jungen".

⁴ In Italia, il D.M. Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 recante "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247" non prevedeva il "diritto sportivo" come possibile settore di specializzazione. In Francia, al contrario, con provvedimento del Ministero di Giustizia del 28 dicembre 2011 "fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat", è stata prevista la figura dell'avvocato specializzato in "droit du sport".

⁵ Il predetto decreto ministeriale è stato ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo perché nell'individuazione dei settori di specializzazione, "non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell'ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto" (T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 aprile 2016, n. 4424, 4426, 4227 e 4228).